

deliberazione n. 2/2021/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Carlo Picuno	Presidente f.f.
Giovanni Natali	Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rendiconto di gestione del **Comune di Avetrana (TA)** relativo all'esercizio finanziario 2018;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 29.1.2021, convocata con ordinanza n. 5/2021 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso in

FATTO

1. A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione prevista dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, con nota prot. Cdc n. 2521 dell'11.6.2020 (indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione tramite il sistema ConTe - Contabilità Territoriale) è stata avviata nei confronti del Comune di Avetrana un'attività istruttoria finalizzata a ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018 e segnatamente in merito a:

- tardiva approvazione del rendiconto;
- composizione del risultato di amministrazione;
- equilibri di parte corrente;
- capacità di riscossione;
- fondo cassa;
- mutui con residuo da erogare;
- razionalizzazione della spesa pubblica;
- debiti fuori bilancio e atti di transazione;
- ulteriori aspetti segnalati nella relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto: scarsa attività di recupero dell'evasione fiscale; inadempimenti in tema di attestazione dei tempi di pagamento e di monitoraggio dei debiti delle PA; mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili; mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; mancata nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile) ai fini della trasmissione dei conti degli agenti contabili.

2. Con nota del Sindaco prot. n. 4146 del 7.7.2020 (prot. Cdc n. 2828 di pari data) il Comune ha chiesto una proroga del termine (11.7.2020) indicato in nota istruttoria per fornire i chiarimenti richiesti; l'istanza è stata accolta con nota prot. Cdc n. 2842 dell'8.7.2020, con la fissazione del nuovo termine del 15.9.2020.

3. A fronte del mancato riscontro nel termine da ultimo richiamato, con nota prot. Cdc n. 4801 del 27.10.2020 il Comune è stato sollecitato a provvedere a quanto richiesto entro 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto allo stato degli atti.

4. Infine, con nota del Sindaco prot. n. 7007 del 3.11.2020 (prot. Cdc n. 4869 di pari data) il Comune ha riscontrato le richieste istruttorie.

Considerato in

DIRITTO

Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7, della l. 5.6.2003, n. 131 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»), ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno (all'epoca vigente) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. Successivamente, in punto di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. 23.12.2005, n. 266 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*») ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della l. n. 266/2005). Le richiamate disposizioni hanno pertanto esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale.

3. Infine, l'art. 148-bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 («*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10.10.2012, n. 174 («*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*»), convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213), ha rafforzato i controlli attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

4. La Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013) ha chiarito che il suddetto controllo - ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa - è

«[...] finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)» (v. anche sentenze n. 39 del 2014 e n. 115 del 2020).

5. Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia ex art. 148-bis, comma 3, TUEL, la natura anche collaborativa del controllo intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di deficitarietà o squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Ciò posto, la Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti considerazioni.

1. Tardiva approvazione del rendiconto

1.1. Con la nota istruttoria è stato rilevato che l'approvazione del rendiconto 2018 è avvenuta con deliberazione consiliare n. 18 del 3.6.2018, in ritardo rispetto al termine (30 aprile dell'anno successivo) previsto dagli art. 151, comma 7 e 227, comma 2, TUEL, nonché dall'art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs.

n. 118/2011. In relazione a ciò, è stato chiesto di: *i)* indicare le ragioni di tale ritardo; *ii)* comunicare se l'Ente avesse proceduto a effettuare, nel periodo di inadempimento (1.5.2019-3.6.2019), assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, nonché contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come le tipologie predette; ciò al fine di verificare il rispetto dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 24.6.2016, n. 113 (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160), che vieta le predette assunzioni e contratti in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP - banca dati delle amministrazioni pubbliche (l'invio dei dati in questione è stato effettuato dal Comune di Avetrana il 28.6.2019).

1.2. Con la nota di riscontro l'Ente ha: *i)* imputato il ritardo alla «*cronica carenza del personale presso l'Ufficio Ragioneria gestito da una sola persona*» e all'appesantimento derivante dalla sostanziale concomitanza degli adempimenti contabili; *ii)* assicurato di non aver proceduto, nel periodo di ritardo, a effettuare assunzioni di personale né a stipulare contratti di collaborazione.

1.3. Nel prendere atto del rispetto dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, il Collegio richiama «[...] *la necessità del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione*» (Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 12/2019/INPR, recante le linee guida e il questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali relativi al rendiconto della gestione 2018; negli stessi termini cfr. la successiva deliberazione n. 9/2020/INPR, recante le linee guida e il questionario relativi al rendiconto della gestione 2019).

L'importanza della tempestiva adozione del rendiconto è stata altresì ribadita dall'art. 3, comma 1, lett. l) del d.l. n. 174/2012 che, con l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 227 TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura ex art. 141 TUEL comportante la nomina del commissario *ad acta* e lo scioglimento del consiglio comunale.

Tenuto conto che ritardi hanno caratterizzato l'approvazione sia dei precedenti rendiconti 2016 (deliberazione C.C. n. 23 del 15.6.2017) e 2017 (deliberazione C.C. n. 16 del 30.5.2018), sia del successivo rendiconto 2019 (delibera C.C. n. 10 dell'11.8.2020, a fronte del rinvio al 30.6.2020 disposto dall'art. 107, comma 1, lett. a), del d.l. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27), si invita a garantire il rispetto del quadro normativo vigente.

2. Risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE triennio 2016/2018				
		2016	2017	2018
Fondo cassa al 1 gennaio		1.986.900,48	2.194.581,32	1.447.339,66
Riscossioni	(+)	5.091.467,40	4.724.047,32	4.278.609,25
Pagamenti	(-)	4.876.486,58	5.471.288,98	4.694.560,16
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	2.201.881,30	1.447.339,66	1.031.388,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	7.299,98	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	2.194.581,32	1.447.339,66	1.031.388,75
Residui attivi	(+)	2.795.721,46	2.592.400,20	2.623.111,11
Residui passivi	(-)	2.592.246,11	1.617.763,40	1.673.296,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	64.843,65	71.645,61	9.014,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	13.041,11	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	2.333.213,02	2.337.289,74	1.972.188,33
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		476.436,00	524.857,51	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00
Totale parte accantonata		476.436,00	524.857,51	0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00	30.000,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		393.632,99	155.317,74	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata		393.632,99	185.317,74	0,00
Totale parte destinata agli investimenti		1.160.954,84	906.683,99	0,00
Totale parte disponibile		302.189,19	720.430,50	1.972.188,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

2.1 Composizione del risultato di amministrazione

2.1.1 Con la nota istruttoria è stato chiesto di chiarire la discordanza fra la composizione del risultato di amministrazione 2018 riportata nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto, indicante una parte disponibile (lett. E) di € 326.540,58, e quella risultante in BDAP, indicante una parte disponibile di € 1.972.188,33 (pari al risultato di amministrazione c.d. formale, lett. A).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
Descrizione Gestione residui		
Gestione competenza		
Totale		
Fondo di cassa al 01/01/2018	Euro	1.447.399,66
RISCOSSIONI	Euro	4.278.609,25
PAGAMENTI	Euro	4.694.560,16
Saldo cassa al 31/12/2018	Euro	1.031.388,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	Euro	0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018	Euro	1.031.388,75
RESIDUI ATTIVI (+)	Euro	2.623.111,11
RESIDUI PASSIVI (-)	Euro	1.673.296,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Euro	9.014,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Euro	0,00
Avanzo	Euro	1.972.188,33

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	580.403,00
	Fondo contenzioso	50.000,00
	Altri fondi	6.895,53
	Fondi vincolati dall'Ente	129.847,58
	Fondi per finanziamento spese in c/ capitale	878.501,64
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	326.540,58

(Fonte: Comune di Avetrana - deliberazione C.C. n. 18 del 3.6.2019)

Data/Ora:	21.01.2021 / 18:46:44
Eserizio:	2018
Fase:	Consuntivo
Documento contabile:	Schemi di bilancio
Denominazione ente:	COMUNE DI AVETRANA
Ambito geografico:	SUD
Regione:	PUGLIA
Solo ultima versione:	SI
Prospetto:	AIL a) Risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanzian	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	0
Altri accantonamenti	0
Totale parte accantonata	0
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0
Totale parte disponibile	1.972.188,3

(Fonte: BDAP)

Da verifiche effettuate dall'Ufficio è emerso che anche in relazione al rendiconto di gestione 2019 (approvato con deliberazione C.C. n. 10 dell'11.8.2020) non risulta in BDAP alcuna valorizzazione delle voci (parte accantonata, parte vincolata, parte destinata agli investimenti) in cui si articola la composizione del risultato di amministrazione.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		
Descrizione		
Gestione residui		
Gestione competenza		
Totale		
Fondo di cassa al 01/01/2019	€uro	1.031.388,75
RISCOSSIONI	€uro	5.441.357,73
PAGAMENTI	€uro	4.849.462,52
Saldo cassa al 31/12/2019	€uro	1.623.283,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	€uro	0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€uro	1.623.283,96
RESIDUI ATTIVI (+)	€uro	3.268.895,49
RESIDUI PASSIVI (-)	€uro	2.773.186,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€uro	7.969,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€uro	8.679,26
Avanzo	€uro	2.102.344,22

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	636.922,00
	Fondo contenzioso	50.000,00
	Altri fondi	11.250,00
	Fondi vincolati dall'Ente	0,00
	Fondi per finanziamento spese in c/ capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Parte destinata agli investimenti	579.501,64
	Fondi non vincolati	525.670,58

(Fonte: Comune di Avetrana – deliberazione C.C. n. 10 dell'11.8.2020)

Data/Ora:	22.01.2021 / 20:09:47
Esercizio:	2019
Fase:	Consuntivo
Documento contabile:	Schemi di bilancio
Denominazione ente:	COMUNE DI AVETRANA
Ambito geografico:	SUD
Regione:	PUGLIA
Solo ultima versione:	Si
Prospetto:	All. a) Risultato di amministrazione
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0
Fondo anticipazioni liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	0
Altri accantonamenti	0
Totale parte accantonata	0
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0
Totale parte disponibile	2.102.344,2

(Fonte: BDAP)

2.1.2 Sul punto l'Ente ha comunicato che la composizione del risultato di amministrazione 2018 è quella indicata nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto e trasmesso il prospetto dimostrativo allegato al bilancio (che conferma una parte disponibile pari a € 326.540,58), senza fornire alcun elemento informativo in merito alla riferita discordanza con i dati riportati in BDAP.

2.1.3 In merito alla difformità dei dati inseriti in BDAP rispetto a quelli contenuti nei documenti contabili approvati dall'organo consiliare, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR (con cui sono stati approvati - ex art. 1, commi 166 e ss. della l. 23.12.2005, n. 266 - le linee guida e il questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali con riferimento al rendiconto della gestione 2018) ha ritenuto opportuno «[...] sottolineare l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie».

Considerazioni analoghe sono state da ultimo formulate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 9/2020/INPR, recante le linee guida e il questionario relativi al rendiconto 2019.

Ciò posto, è necessario che l'Ente operi senza ritardo le rettifiche idonee a garantire la conformità dei dati inseriti in BDAP rispetto a quelli presenti nei documenti di bilancio approvati dall'organo consiliare, dandone successiva comunicazione alla Sezione.

2.2 Fondo contenzioso

2.2.1 Con la nota istruttoria è stato rilevato l'accantonamento nel risultato di amministrazione al 31.12.2018 di un fondo contenzioso pari a € 50.000,00, di cui l'Organo di revisione ha segnalato l'impossibilità di stabilire «[...] *la congruità o meno dello stesso, non essendo presente alcuna ricognizione dei contenziosi in essere*» (p. 22 della relazione sullo schema di rendiconto; cfr. anche la successiva p. 36, in cui si legge che «*Non essendo presente un elenco dei contenziosi in corso, con i rispettivi valori, lo scrivente non è in grado di stabilire la congruità o meno dell'accantonamento al fondo contenziosi. Si invita l'ente a predisporre tale elenco in maniera analitica, chiedendo relazioni cadenzate ai legali*»).

È stato quindi chiesto all'Ente di illustrare le modalità di calcolo del fondo e di allegare l'elenco analitico del contenzioso pendente al 31.12.2018 (incluse le sentenze non definitive e non esecutive), compilando una tabella *excel* indicante per ciascuna posizione: valore della causa, importo della spesa potenziale in caso di soccombenza (incluse spese legali, interessi, *etc.*), presenza in contabilità di eventuale impegno (anche parziale) con indicazione della somma impegnata; indicazione della percentuale di stima del rischio di soccombenza dell'ente (su cui va parametrato l'accantonamento a fondo rischi per il contenzioso); quota accantonata effettivamente per ciascuna posizione.

2.2.2 Con la nota di riscontro l'Ente ha: i) riferito che «*Il Totale del fondo previsto in bilancio di € 50.000,00. Previsto per il contenzioso in atto*»; ii) trasmesso il prospetto elaborato dalla Sezione compilato come segue:

n. d'ordine	contenzioso	valore causa (in euro)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	stima rischio soccombenza (%)	importo accantonato a fondo
1	Deca di De Nenziò & c. Srl	2.002,36	2.002,36	2.002,36	100	50.000,00
2	In Mauro De Molfetta	36.533,19	36.533,19	3.655,19	100	
3	Tosca Costruzioni	2.370,30	2.370,30	37.370,30	100	
4	Di Trana e Avv. D'Onofrio	8.007,34	8.007,34	8.007,34	100	
5	Avv. Di Valero e Gangrande	1.150,70	1.150,70	1.150,70	100	
6	Pezzarissa amicano+ Irqps	8.618,85	8.618,85	8.618,85	100	
7	Stasi Dora	1.030,56	1.030,56	1.030,56	100	
8	Caraglia Biagio	699,20	699,20	699,20	100	
9	Eni station	8.048,35	8.048,35	8.048,35	100	
10						

(Fonte: Comune di Avetrana – nota del 3.11.2020)

2.2.3 I fondi e gli accantonamenti introdotti dal d.lgs. n. 23.6.2011, n. 118 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42») costituiscono uno strumento preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a compensare eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo.

Il citato decreto prevede, tra gli altri, il fondo contenziosi o per altre passività potenziali (cfr. art. 167, comma 3, TUEL), che deve essere accantonato in misura congrua rispetto agli oneri stimati, seguendo le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h).

In proposito, se il TUEL si esprime in termini di «facoltà» per gli enti locali di effettuare «ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare», il principio contabile pone un vero e proprio obbligo.

Tale apparente contraddizione è stata superata dal giudice contabile, secondo cui il rapporto fra i due plessi normativi va tralucido alla luce del rapporto di genere a specie sussistente fra gli stessi; in particolare, mentre il TUEL (e il d.lgs. n. 118/2011 per le regioni) costituirebbe una disposizione generale, contemplante la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, il principio contabile riguarderebbe, specificamente, il fondo rischi per contenzioso (cfr. Sez. reg. contr. per la Liguria, deliberazione n. 103/2018/PRSP).

In base al principio contabile, «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio [...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

Una delle cause degli squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, è rappresentata, specialmente per i comuni di minori dimensioni, da sentenze esecutive che comportano oneri finanziari di rilevante entità, a cui non è possibile dare copertura con le risorse disponibili nell'esercizio o nel successivo triennio.

Dopo aver accantonato per la prima volta € 30.000,00 al fondo in esame nel rendiconto 2017, in sede di rendiconto 2018 il Comune di Avetrana ha accantonato € 50.000,00; dall'esame della tabella prodotta dall'Ente in sede istruttoria emerge il carattere non chiaro e contraddittorio delle scelte effettuate, in quanto: *i)* da un lato, a fronte di un rischio di soccombenza stimato nel 100% per tutti i contenziosi, l'importo totale accantonato è inferiore alla somma algebrica (€ 68.460,85) della spesa dei singoli contenziosi in caso di soccombenza; *ii)* dall'altro, l'indicazione di somme già impegnate per importi uguali (al netto dei contenziosi indicati *sub* nn. 2 e 3 del prospetto in esame) al valore delle singole

controversie e delle spese in caso di soccombenza è incoerente con il carattere di passività allo stato potenziali.

Ciò posto, si invita il Comune a effettuare un costante monitoraggio del contenzioso in essere, verificando la congruità degli accantonamenti per fronteggiare eventuali passività potenziali e scongiurare che le stesse possano minare gli equilibri di bilancio.

3. Capacità di riscossione - gestione dei residui attivi

3.1 Con la nota istruttoria, pur dando atto che il dato della riscossione complessiva relativo al 2018 (61,99%) è superiore alla media regionale e a quella nazionale, è stata evidenziata la percentuale modesta (24,25%) della riscossione dei crediti esigibili degli esercizi precedenti; è stato quindi chiesto di conoscere gli eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento dell'attività di riscossione.

Riscossione complessiva			Riscossione crediti esigibili nell'esercizio			Riscossione crediti esigibili esercizi precedenti		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
62,40%	62,93%	61,99%	80,31%	77,38%	81,19%	29,41%	38,58%	24,25%
Media regionale		57,73%						
Media nazionale		58,95%						

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BD-AP

(Fonte: Corte dei conti-Sez. reg. contr. Puglia - nota dell'11.6.2020)

Inoltre, è stato segnalato che dai dati relativi al *tax gap* IMU e TASI (incluso nella complessiva stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario) è emersa per il Comune una situazione indicativa di un probabile fenomeno di evasione ed elusione tributaria sui tributi immobiliari:

	Gettito IMU/TASI effettivo ad aliquota di base (a)	Gettito IMU/TASI teorico ad aliquota di base (b)	Differenza fra gettito effettivo e teorico (c=b-a)	Percentuale differenza rispetto al gettito teorico (d=c*100/b)	Tax gap complessivo riproporzionato
Comune di Avetrana	819.624	1.0470.679	228.056	21,77%	22.806

(Fonte: Corte dei conti-Sez. reg. contr. Puglia - nota dell'11.6.2020)

- per quanto concerne imposte, tasse e proventi assimilati (Titolo 1), a fronte di residui attivi per € 1.319.204,63 (€ 1.319.671,03 all'1.1.2018 e riaccertamenti per - € 466,40), risultano riscossi € 335.055,42 (25,40%);
- quanto al totale generale entrate, a fronte di residui attivi per € 2.326.582,63 (€ 2.592.400,20 all'1.1.2018 e riaccertamenti per - € 265.817,57) risultano riscossi € 564.092,75 (24,25%).

VOCI	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)						
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)				
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Imposte tasse e proventi assimilati	RS	1.319.671,03	RR	335.055,42	R	-466,4	EP	984.149,21		
	CP	2.942.905,00	RC	2.353.647,73	A	2.920.193,99	CP	-22.711,01	EC	566.546,26
	CS	3.439.712,15	TR	2.688.703,15	CS	-751.009,00	TR	1.550.695,47		
Totale TITOLO 1	RS	1.536.590,10	RR	367.908,27	R	-466,4	EP	1.168.215,43		
	CP	3.544.801,04	RC	2.504.565,42	A	3.071.111,68	CP	-473.689,36	EC	566.546,26
	CS	4.099.743,30	TR	2.872.473,69	CS	-1.227.269,61	TR	1.734.761,69		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.592.400,20	RR	564.092,75	R	-265.817,57	EP	1.762.489,88		
	CP	7.224.764,59	RC	3.714.516,50	A	4.575.137,73	CP	-2.174.431,65	EC	860.621,23
	CS	7.665.241,59	TR	4.278.609,25	CS	-3.386.632,34	TR	2.623.111,11		

(Fonte: Corte dei conti-Sez. reg. contr. Puglia su dati BDAP)

Le criticità nella gestione dei residui attivi risultano confermate nell'esercizio 2019, in cui a fronte di residui attivi da esercizi precedenti per € 2.616.609,16 (€ 2.623.111,11 all'1.1.2019 e riaccertamenti per - € 6.501,95) risultano riscossi € 960.059,50 (36,69%).

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.623.111,11	RR	960.059,50	R	-6.501,95	EP	1.656.549,66		
	CP	9.178.741,89	RC	4.481.298,23	A	6.093.644,06	CP	-2.721.360,05	EC	1.612.345,83
	CS	9.617.088,70	TR	5.441.357,73	CS	-4.175.730,97	TR	3.268.895,49		

(Fonte: Corte dei conti-Sez. reg. contr. Puglia su dati BDAP)

L'andamento delle riscossioni (e dei pagamenti), sia in conto competenza sia in conto residui, riveste un'importante valenza segnaletica in ordine alla condizione di «salute finanziaria» di un'amministrazione. In particolare, riscossioni insufficienti determinano: *i)* scarse disponibilità liquide; *ii)* la formazione di nuovi residui attivi; *iii)* riflessi negativi sulla quantificazione del FCDE che, essendo calcolato sui residui attivi, è destinato a subire incrementi.

Ciò trova conferma per il Comune di Avetrana, il cui accantonamento a titolo di FCDE è passato da € 476.436,00 nel rendiconto 2016 a € 580.403,00 nel rendiconto 2018 a € 636.922.000,00 nel 2019.

Negli esercizi 2018 e 2019 l'attività di contrasto all'evasione tributaria ha conseguito risultati praticamente nulli, registrando una percentuale di riscossioni su accertamenti pari, rispettivamente, a circa il 4% e a 0%:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento	Rendiconto 2018
			Competenza Esercizio 2018	
Recupero evasione IMU	300.000,00	0,00	55.545,49	580.403,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	574.340,45	35.545,82	-	-
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	874.340,45	35.545,82	55.545,49	580.403,00

(Fonte: Comune di Avetrana - relazione dell'Organo di revisione sullo schema di consuntivo 2018)

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento	Rendiconto
			Competenza Esercizio 2019	2019
Recupero evasione IMU	€ 300.000,00	€ -	€ 56.519,00	€ 636.922,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 300.000,00	€ -	€ 56.519,00	€ 636.922,00

(Fonte: Comune di Avetrana - relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto 2019)

La criticità in esame era emersa anche in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2015 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 85/PRSP/2018), in cui

era stato evidenziato che «*Particolarmente scarsa appare l'attività di recupero evasione con riferimento a TARI/TARSU*», fenomeno all'epoca giustificato dall'Ente con la situazione economica e finanziaria della popolazione locale.

Nel richiamare quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo cui «[...] un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capacità di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata all'efficienza del sistema di riscossione» (sentenza n. 4 del 28.1.2020), si invita il Comune a porre in essere le iniziative necessarie ad assicurare il tempestivo e puntuale introito delle sue risorse.

4. Fondo cassa

4.1. Al fine di valutare la situazione finanziaria dell'Ente e la sua autonomia (distinta dall'indebitamento da mutui), tenendo conto anche del limite massimo ordinario per i debiti di cassa, stabilito dagli artt. 195 e 222 TUEL, con la nota istruttoria è stato chiesto al Comune di completare apposita tabella elaborata dalla Sezione.

4.2. Sul punto il Comune ha: i) riferito che «*Fondo cassa al' inizio dell'esercizio per € 7.479,61 utilizzato per € 2.000,00 parte non utilizzata al 31/12/2018 di € 5.479,61*»; ii) restituito la seguente tabella:

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019
Fondo Cassa (A)	1.031.388,75	1.624.708,20
Libero	214.242,64	59.284,56
Vincolato	817.146,11	1.565.423,64
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)	0	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)	0	0
Disponibilità liquida propria (E= A+B-C)	1.031.388,75	1.614.708,20
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	0	-
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	0	-
Fondi vincolati da riconsituire (H)	0	-
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	1.031.388,75	1.624.708,20
Importo dei debiti esigibili (I)	0	0
Importo dei debiti fuori bilancio (J)	0	0

(Fonte: Comune di Avetrana - nota del 3.11.2020)

4.3. Gli equilibri di cassa rivestono un'importanza cruciale nella vita degli enti locali.

La parte rappresentativa delle disponibilità di un ente è integrata dalla cassa c.d. libera, distinta dalla cassa c.d. vincolata; quest'ultima è alimentata con entrate a destinazione vincolata per legge e deve essere utilizzata per il pagamento delle spese finanziate con le specifiche entrate.

Nel caso del Comune di Avetrana, al 31.12.2018 la cassa libera rappresenta il 20,8% del fondo cassa; al 31.12.2019 il rapporto si attesta ad appena il 3,6% ed è il portato delle citate criticità relative alla capacità di gestione delle entrate.

Si ribadisce dunque la necessità che l'Ente assicuri la tempestiva acquisizione delle sue risorse.

5. Mancata nomina del responsabile del procedimento *ex art. 139 del d.lgs. n. 174/2016*

5.1 In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito a quanto segnalato dal Revisore circa la mancata nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 174/2016, ai fini della trasmissione, tramite SIRECO (sistema informativo per la resa elettronica dei conti), dei conti degli agenti contabili.

5.2 Sul punto l'Ente ha comunicato quanto segue: «*Ad oggi, non è stato nominato il responsabile del procedimento*».

5.3 Le disposizioni generali in tema di giudizio sui conti (contenute nella Parte III, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 174/2016, art. 137-140) disciplinano:

- l'ambito del giudizio di conto (art. 137), stabilendo che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge;
- l'anagrafe degli agenti contabili (art. 138), prevedendo tra l'altro che: *i)* le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (comma 1); *ii)* presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo un'anagrafe degli agenti contabili, in cui confluiscono i dati costantemente comunicati dalle

amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione (comma 2); *iii*) ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui al comma 3 dell'art. 6 (rubricato «*Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*») (comma 3); *iv*) i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione (comma 4);

- la presentazione del conto (art. 139), prescrivendo che: *i*) gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza (comma 1); «*L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente*» (comma 2);
- il deposito del conto (art. 140).

Controllo (art. 100 Cost.) e giurisdizione contabile (art. 103 Cost.) integrano attribuzioni intestate alla Corte dei conti nella prospettiva convergente della tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, stante la strumentalità di queste ultime al soddisfacimento degli interessi generali e, in un'ultima analisi, alla garanzia dei diritti prefigurati dalla Costituzione; tenuto conto che la nomina del responsabile in questione è adempimento previsto dalla legge a tutela di preminenti finalità di verifica dell'uso delle risorse pubbliche, è necessario che il Comune provveda senza ulteriore ritardo alla nomina in questione.

6. Trasparenza amministrativa

6.1 In base al d.lgs. 14.3.2013, n. 33 («*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*») le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale:

- i dati sui propri pagamenti in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4-*bis*, comma 2);
- il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'art. 19 del d.lgs. 31.5.2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo decreto (art. 29, comma 2);
- con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dal 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Tali indicatori sono elaborati e pubblicati secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata (art. 33).

Ai sensi del successivo art. 46, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-*bis*, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

6.2 Dalla consultazione della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del Comune di Avetrana emerge il mancato rispetto delle disposizioni richiamate, in termini di mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti e al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché di mancato aggiornamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (l'ultimo dato pubblicato è relativo al 2° trimestre 2016).



Pagina Istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 - Invarianza Finanziaria

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Avetrana

[Home](#) / [Avetrana](#) / [Bilanci](#) / Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Bilancio preventivo e consuntivo

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Privacy: la gestione ed il trattamento dei dati viene effettuata unicamente dall'amministrazione che pubblica online le informazioni. La Gazzetta Amministrativa non è autorizzata a modificare, cancellare e/o eliminare i dati pubblicati dagli Enti che utilizzano i servizi gratuiti "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio". I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Qualsiasi richiesta deve essere inoltrata direttamente all'amministrazione che ha caricato online i dati.

Naviga nelle sezioni:

[Nota di Riferimento](#)

Ordine di visualizzazione:

Standard

Ultimo Aggiornamento

[Patto di Stabilità interno 2015 - Visualizza Contenuto](#)

Data inserimento: 01-06-2016 09:22
Ultimo Aggiornamento: 01-06-2016 09:22



Pagina Istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 - Invarianza Finanziaria

Indicatore di tempestività dei pagamenti Avetrana

Home / Avetrana / Pagamenti dell'amministrazione / Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Iban e pagamenti informatici

Privacy: la gestione ed il trattamento dei dati viene effettuata unicamente dall'amministrazione che pubblica online le informazioni. La Gazzetta Amministrativa non è autorizzata a modificare, cancellare e/o eliminare i dati pubblicati dagli Enti che utilizzano i servizi gratuiti "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio". I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Qualsiasi richiesta deve essere inoltrata direttamente all'amministrazione che ha caricato online i dati.

Naviga nelle sezioni:

[Storia di Riferimento](#)

Ordine di visualizzazione:

Standard

Ultimo Aggiornamento

Avviso ai Creditori - Visualizza Contenuto

Data inserimento: 12-10-2013 14:40
 Ultimo Aggiornamento: 12-10-2013 14:40

Tempestività pagamenti - Visualizza Contenuto

Data inserimento: 04-03-2016 12:57
 Ultimo Aggiornamento: 04-03-2016 12:57

Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2014 - Visualizza Contenuto

Data inserimento: 25-11-2016 11:03
 Ultimo Aggiornamento: 25-11-2016 11:03

Indicatore tempestività dei pagamenti 1 trim. 2016 - Visualizza Contenuto

Data inserimento: 25-11-2016 11:04
 Ultimo Aggiornamento: 25-11-2016 11:04

Indicatore tempestività dei pagamenti 2 trim. 2016 - Visualizza Contenuto

Data inserimento: 25-11-2016 11:06
 Ultimo Aggiornamento: 25-11-2016 11:06

La violazione in esame era stata evidenziata dalla citata delibera di questa Sezione n. 85/PRSP/2018 sul rendiconto di gestione 2015, in cui era stato rilevato «[...] il mancato adeguamento alla disciplina in materia di trasparenza di cui al d lgs 33/2013. In particolare, la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente non risulta aggiornata, non essendo stato pubblicato l'indicatore (annuale e trimestrale) di tempestività di pagamenti dell'anno 2017, né l'importo dei debiti ed il numero delle aziende creditrici, in contrasto con l'art 33 d lgs 33/2013».

Le omissioni rilevate, oltre a integrare una violazione di disposizioni di legge, ne frustrano le finalità democratiche di *accountability* in ordine al corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Anche in relazione al profilo in esame è pertanto necessario che l'Ente assicuri il tempestivo adeguamento alle disposizioni di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 del Comune di Avetrana (TA)

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'Ente;

RACCOMANDA

al Comune di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziate;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Avetrana, al Presidente del Consiglio comunale, affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, e all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 TUEL;
- la trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, da parte del Comune di Avetrana, di apposita deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013;
- la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione alla mancata nomina del responsabile del procedimento *ex art.* 139 del d.lgs. n. 174/2016 e all'inadempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2021.

Il magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

 NATALI GIOVANNI
CORTE DEI CONTI
29.01.2021
16:54:16 CET

Il Presidente f.f.
(dott. Carlo PICUNO)

 PICUNO
CARLO
CORTE DEI
CONTI
29.01.2021
17:33:34
CET

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)

 SALVATORE
SABATO
CORTE DEI CONTI
01.02.2021
07:52:16 CET